

## 2.6.1 Le sanzioni disciplinari

### Indice:

- a) Le sanzioni disciplinari dei dipendenti pubblici
- b) Le sanzioni disciplinari del personale scolastico
- c) Normativa di riferimento

Le sanzioni disciplinari dei dipendenti pubblici si applicano per le violazioni ai doveri previsti dal codice di comportamento emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della funzione Pubblica, con decreto del 28/11/00, recepito nei CCNLL di comparto.

L' art. 55 bis del decreto 165/2001, come modificato dal d. l.vo 150/2009 regola la procedura disciplinare che si differenzia nei tempi sulla base della tipologia di sanzione che verrà comminata al termine del procedimento disciplinare, valutazione necessaria per stabilire la tempistica e soprattutto l'organo responsabile del procedimento.

Dopo l'espletamento dell' attività istruttoria, l'organo responsabile conclude il procedimento, con l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione per mezzo di un formale decreto.

Tale provvedimento scritto deve indicare, nelle premesse, oltre alla normativa di riferimento gli estremi di tutti gli atti posti in essere per adempiere agli obblighi procedurali, mentre nel dispositivo deve determinare esattamente la sanzione da comminare.

### *a. Le sanzioni disciplinari dei dipendenti pubblici*

Il responsabile, con qualifica dirigenziale, della struttura in cui il dipendente lavora ha competenza a comminare le seguenti sanzioni:

rimprovero verbale, rimprovero scritto , multa fino a 4 ore, sospensione fino a 10 giorni.

Per quanto riguarda il rimprovero verbale, non vi sono particolari adempimenti, la sanzione deve essere applicata entro venti giorni da quando il dirigente è venuto a conoscenza del fatto.

Per le altre sanzioni deve essere seguita una precisa procedura e tempistica:

contestazione scritta entro 20 giorni dalla conoscenza del fatto, convocazione scritta con preavviso di 10 giorni per la difesa ( in questa fase il dipendente può farsi assistere da un proprio procuratore o rappresentante sindacale cui conferisca mandato).

Il dipendente può inviare una memoria scritta in luogo della presentazione, in caso di grave ed oggettivo impedimento, può formulare motivata istanza di rinvio del termine per l'esercizio della sua difesa.

Il procedimento si conclude con l'archiviazione o con l'irrogazione della sanzione entro 60 giorni dalla contestazione.

In caso di differimento dei termini a difesa superiore a dieci giorni il termine di 60 giorni è prorogato di un periodo corrispondente.

In caso di violazione dei termini da parte dell'amministrazione scatta la decadenza dall'azione disciplinare. Se la violazione dei termini è commessa dal dipendente questi decade dall'esercizio del diritto alla difesa.

Le sanzioni di competenza dell'ufficio per i procedimenti disciplinari, costituito presso ciascuna amministrazione, sono: la sospensione superiore a 10 giorni, il licenziamento con preavviso, il licenziamento senza preavviso. Per queste sanzioni il procedimento è analogo a quello previsto per le sanzioni meno gravi, con le seguenti particolarità:

- tutti i **termini sono raddoppiati;**

- il termine per la contestazione dell'addebito decorre dalla **data di ricezione degli atti** ovvero dalla data nella quale l'ufficio ha altrimenti acquisito notizia dell'infrazione;

- il responsabile della struttura deve trasmettere gli atti all'ufficio per i procedimenti disciplinari **entro 5 giorni dalla notizia** del fatto;

- la decorrenza del **termine per la conclusione del procedimento** resta comunque fissata alla data di prima acquisizione della notizia dell'infrazione, anche se avvenuta da parte del responsabile della struttura in cui il dipendente lavora.

#### ***b. Le sanzioni disciplinari del personale scolastico***

Per il personale docente trovano applicazione le disposizioni contenute nel D. Lgs. 297/94 (art. dal 492 al 501) in quanto il decreto Brunetta prevede la sopravvivenza, fino ai prossimi rinnovi contrattuali, delle sanzioni non incompatibili con i contenuti del decreto L.vo **150/2009**, pertanto in caso di comportamenti non conformi ai doveri specifici inerenti alla funzione docente continuano ad essere comminate le sanzioni della censura, sospensione dall'insegnamento e destituzione. Di non minore importanza sono le sanzioni disciplinari che possono essere comminate ai dirigenti scolastici da parte del direttore generale dell'ufficio scolastico regionale o dell'ufficio sanzioni disciplinari. Si tratta della sanzione pecuniaria, sospensione dal servizio e del licenziamento, disciplinati dagli articoli 15 e 16 del CCNL/2010 area V dirigenza; inoltre gli articoli 17 e 18 dello stesso contratto prevedono anche la sospensione cautelare.

#### ***c. Normativa di riferimento***

- ✓ D.L.vo 165/2001
- ✓ D.L.vo 150/2009
- ✓ DPR n. 3/1957 .
- ✓ D.L.vo 297/1994
- ✓ CCNL 2006-2009 comparto scuola
- ✓ CCNL area V° Dirigenza scolastica 15/07/2010
- ✓ Circolare Funzione Pubblica n. 9/2009
- ✓ Circolare MIUR n. 88/2010
- ✓ Circolare Funzione Pubblica n. 14/2010 D.Lgs. n. 150 del 2009 - disciplina in tema di infrazioni e sanzioni disciplinari e procedimento disciplinare - problematiche applicative.